

Un interpello del ministero del Welfare estende l'applicazione del contratto (con gli incentivi)

La solidarietà tra i professionisti

Anche negli studi orario ridotto per evitare licenziamenti

DI DANIELE CIRIOLI

Solidarietà estesa agli studi professionali. Per evitare licenziamenti, anche il professionista (come le imprese) può ricorrere a una riduzione dell'orario di lavoro. In cambio, avrà diritto a un contributo economico pari al 25% del monte retributivo ridotto (un altro 25% spetta ai lavoratori), per la durata massima di due anni. Lo stabilisce l'interpello n. 33/2011 del ministero del lavoro, in risposta a un quesito dei consulenti del lavoro, che equipara ancora una volta gli studi professionali alle aziende, sulla base della nozione più ampia di datore di lavoro fornita dalla Corte di giustizia europea.

I contratti di solidarietà. Sono particolari accordi basati sulla «solidarietà» tra imprese e sindacati allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, quando in azienda si presentano ipotesi di esubero di personale (solidarietà difensiva) o al fine di dare impulso a nuove assunzioni (solidarietà espansiva). Con questi accordi, in altre parole, è

LO STUDIO COME UN'AZIENDA	
Mobilità estesa ai professionisti	La prima apertura (studi come aziende) c'è stata con l'interpello n. 10/211: i dipendenti di studi professionali, ha spiegato il ministero del lavoro, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità, così da poter scontare un'assunzione agevolata in caso di nuova occupazione. Non solo; ai medesimi lavoratori, inoltre, in presenza di anzianità lavorativa presso lo stesso studio di almeno dodici mesi di cui sei di lavoro effettivamente prestato, il ministero ha esteso il diritto all'indennità di mobilità in deroga
Solidarietà estesa agli studi	Con l'interpello n. 33/2011, ieri, il ministero ha esteso agli studi professionali anche i contratti di solidarietà di tipo «B», cioè quelli normalmente rivolti alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs. Novità assoluta è la possibilità, per i professionisti, di ricevere incentivi. Infatti, ricorrendo a un contratto di solidarietà, lo studio si conquista un contributo economico pari al 25% del monte retributivo ridotto, per la durata massima di due anni

autorizzata una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, per tutti i lavoratori, onde scongiurare licenziamenti oppure per effettuare nuove assunzioni. In origine, i contratti di solidarietà si applicavano esclusivamente alle imprese rientranti nel regime di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); successivamente (legge n. 236/1993), sono stati estesi alle imprese escluse dal campo della Cigs (contratti di tipo B). L'impresa che fa ricorso alla solidarietà si assicura un intervento della cassa integrazione,

nonché incentivi per sé e per i lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario di lavoro.

Ok alla solidarietà negli studi. I Consulenti del lavoro hanno chiesto al ministero del lavoro se i contratti di solidarietà di tipo B possono essere applicati anche da parte degli studi professionali, con la conseguente possibilità di fruire dei previsti incentivi economici. In particolare, nella specifica ipotesi di contratti di tipo B, la legge prevede che venga corrisposto, per un periodo massimo di due anni,

un contributo economico pari alla metà del monte retributivo perso dai lavoratori (perché non dovuto dall'impresa a seguito della riduzione di orario di lavoro), da ripartire in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati (perciò un 25% per parte), erogato a rate trimestrali.

La risposta del ministero è affermativa. Da una prima lettura della norma, spiega l'interpello, emerge che i datori di lavoro qualificati come studi professionali non sembrano rientrare nelle categorie di imprese destinatarie

dei contratti di solidarietà di tipo B. Tuttavia, aggiunge il ministero, può richiamarsi l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue il 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) con riferimento alla direttiva 98/59/Ce, in ordine al diverso significato che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento, rispetto alla più ampia nozione comunitaria di datore di lavoro. Infatti, la Corte ha ravvisato la necessità di «incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro (...), di superare lo stretto perimetro della nozione di imprenditore», e di «intendere con quest'ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato». In virtù di tale orientamento, in linea con quanto già espresso dallo stesso ministero nell'interpello n. 10/2011 (si veda *ItaliaOggi* del 9 marzo) in materia di descrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da studi professionali, il ministero ritiene che gli studi professionali possano rientrare nel campo di applicazione dei contratti di solidarietà di tipo B.